



CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN MISSIONE DEI PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma del can. 271 con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, secondo quanto di seguito concordato per il servizio pastorale missionario del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

codice fiscale _____

mail _____

cittadinanza italiana

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo che invia, accogliendo la richiesta del Vescovo che accoglie (**all. 1**), e la domanda del presbitero (**all. 2**), lo invia alla Chiesa sorella sopra menzionata (**all. 3**).
2. Il presbitero ha provveduto alla formazione specifica adeguata alla sua condizione di "Inviato" (cf. *Ad Gentes* n. 26; CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM) (**all. 4**).

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero inviato s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie e con il suo presbiterio, con gli altri missionari presenti nel territorio e con la comunità particolare di cui si pone al servizio. Egli si collega ed opera in sintonia con il piano pastorale di quella diocesi e mantiene i legami con la Chiesa di origine alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza (cf. *Postquam Apostoli* (PA), n. 29).
2. All'inizio dell'esperienza ministeriale e per i primi anni, il Vescovo che accoglie favorirà l'inserimento del presbitero in una équipe di sacerdoti, preferibilmente italiani (cf. *Presbiterorum Ordinis*, nn. 10 e 19).
3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. Il presbitero inviato presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data posta in calce alla presente *Convenzione*.
2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della presente *Convenzione* non può superare i nove anni.
3. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.

Art. 4

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO INVIATO

1. Al presbitero inviato è assicurata come congruo sostentamento (cf. can. 281, § 1) la remunerazione prevista dalla C.E.I. per i presbiteri diocesani che operano all'estero nel quadro della cooperazione tra le Chiese. L'onere è ripartito secondo i seguenti criteri:
 - una quota pari al 32% a carico della diocesi "*ad quam*";
 - una quota pari al 23% a carico della diocesi "*a qua*";
 - una quota pari al 45% a carico dell'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi "*a qua*".
2. La quota a carico del sistema di sostentamento del clero viene erogata, per conto dell'Istituto diocesano, dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero con periodicità mensile.
3. Il Vescovo che invia, d'intesa col presbitero interessato, provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno per l'inizio e il termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, sempre d'intesa con il presbitero interessato, provvede anche alle spese che restano prive di specifiche coperture finanziarie.
4. Il presbitero, che dispone di mezzi economici superiori a quelli dei sacerdoti locali, deve improntare il suo stile di vita e le sue attività apostoliche alla semplicità e alla discrezione, evitando di creare sperequazioni o singolarità nella diocesi di accoglienza (cf. CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, III) e mettendo i beni di cui gode a disposizione della Chiesa in cui opera.

Art. 5

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONE SANITARIA

1. Gli adempimenti ai fini del versamento dei contributi sono svolti dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, per il periodo in cui è inserito nel sistema di sostentamento.
2. Per l'assicurazione in caso di malattia nei luoghi di servizio, il presbitero gode del trattamento previsto nella Polizza sanitaria stipulata dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per le spese sostenute in ordine ad eventuali ricoveri per interventi chirurgici, ricoveri per cure mediche, prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali. Qualora l'assicurato si trovi all'estero, l'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese è delegato per la presentazione della denuncia e della relativa documentazione nonché per la definizione di quanto si riferisce all'evento.

Art. 6

VACANZE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero inviato ha diritto ad usufruire di un periodo di ferie allo scopo di favorire il necessario riposo fisico (cf. can. 283, § 2). La durata di tale periodo è determinata secondo il diritto particolare del luogo ove presta servizio.
2. Deve disporre, altresì, di tempi adeguati per i ritiri spirituali (cf. can. 276, § 2, n. 4°) e per la formazione teologica e pastorale (cf. can. 279), valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 7

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato (PA, 28), lo visita personalmente o mediante un suo rappresentante e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
2. Il Vescovo che accoglie accompagna la vita spirituale e materiale del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella diocesi, inserendolo nell'ordinaria vita del presbiterio.
3. La diocesi, il presbiterio e la comunità di origine si impegnano a sostenere il presbitero spiritualmente e materialmente con opportune iniziative, a curare rapporti costanti con lui, a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà con il presbitero e con quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria (cf. CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI).

Art. 8

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientrerà nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo.
2. Il Vescovo che invia, considerata la peculiarità del servizio pastorale prestato dal presbitero presso altra Chiesa, valuterà il suo rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale (cf. *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) e ne valorizzerà adeguatamente la specifica esperienza ministeriale.
3. Per evitare disagi e difficoltà dopo anni di assenza, il Vescovo che invia offrirà al presbitero che rientra un sufficiente tempo di riambientamento (PA, 30), lo reinserirà convenientemente nella pastorale diocesana, gli riconoscerà i diritti che gli competono (cf. can. 271, § 2).

4. Il presbitero si reinerà nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione; sar  attento a cogliere e capirne le novit ; ricercherà i modi pi  idonei per offrire la ricchezza dell'esperienza da lui vissuta (PA, 30); accetter  con semplicit  e disponibilit  gli impegni ministeriali che gli verranno proposti.

Art. 9

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo che invia, d'intesa con il Vescovo che accoglie, pu , per giusta causa, richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato (cf. can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo che accoglie, d'intesa con il Vescovo che invia, pu , per giusta causa, risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (cf. can. 271, § 3).
3. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, pu  disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____ (timbro) Il Vescovo che invia _____

Luogo _____ Data _____ (timbro) Il Vescovo che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'formativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo che accoglie.
2. Domanda del presbitero per l'invio.
3. Dichiarazione del Vescovo che invia con allegato dichiarazione di buona condotta e *curriculum vitae* del presbitero.
4. Documentazione di partecipazione al corso di formazione.